

Roma, 24 giugno 2009

**Parere** relativo alle prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario giornaliero (recupero, orario aggiuntivo o supplementare),  
da non confondersi con la prestazione lavorativa con privati  
in Conto terzi od a Convenzione

*Oltre l'orario ordinario di lavoro è ammessa la prestazione di lavoro straordinario (dietro corrispettivo di una maggiorazione oraria o con il recupero di tali ore, anche in forma di riposo compensativo - art. 26 CCNL integrativo 98-01), o l'effettuazione di lavoro "aggiuntivo" (recupero e riposi compensativi - art. 6 Accordo riguardante le tipologie degli orari di lavoro ai sensi dell'art. 19 del CCNL 94-97, sottoscritto in data 12.01.1996).*

*Si tralascia, al momento, di considerare quanto indicato dall'art. 27 CCNL integrativo 98-01 (Banca delle ore) su "lavoro supplementare" e "permessi compensativi".*

**IN RIFERIMENTO ALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA** oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero, ci preme evidenziare due aspetti diversi di tale concezione prevista attualmente dal nostro CCNL:

**(a) in relazione al Lavoro straordinario di cui all'art. 26 CCNL integrativo 98-01**, il comma 6 prevede che «Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 2, debitamente autorizzate, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all'art. 27 [su questo aspetto ci torneremo fra poco]», tenendo presente quanto prescrive il comma 1, che «Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro». Pertanto, il comma 2 diventa imperativo, laddove impone che «La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario».

**(b) In relazione al recupero e riposi compensativi**, l'articolo 6 dell'Accordo sottoscritto in data 12.01.1996 prescrive che «Qualora, per verificate esigenze di servizio, il dipendente presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore, anche in forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo [comma 1]. Le giornate di riposo a tale titolo maturate non potranno essere cumulate oltre i sei mesi e dovranno essere concesse entro trenta giorni dalla data della richiesta [comma 2]».

Detto questo, rimane da considerare l'istituto contrattuale della **Banca delle ore** introdotto con il CCNL integrativo 98-01 (art. 27), richiamato anche dal comma 6 dell'articolo 26 CCNL integrativo 98-01, (la cui decorrenza è dal 1 gennaio 2001, nonostante la netta contraddizione (e confusione) nei commi 2 e 3) circa il pagamento (retribuzione) per la prestazione di ore di lavoro straordinario o supplementare, tenendo presente che **questo articolo non si può applicare nei confronti dei lavoratori che svolgono prestazione di lavoro straordinario** (tanto dietro corrispettivo di una maggiorazione oraria, quanto con il recupero di tali ore, anche in forma di riposo compensativo) ai sensi del comma 6, art. 26 CCNL integrativo 98-01.

L'articolo disciplina la Banca delle ore «Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore [comma 1]», che contrattualmente (lo ripetiamo) è in vigore ed operativo dal 1 gennaio 2001 e non prevede alcuna ulteriore contrattazione se non realizzare «incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga [comma 5]».

«Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre [comma 2]».

**Le ore accantonate** possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 26, comma 4, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa [comma 3]».

L'amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione [comma 4]».

A questo punto sorgono diverse difficoltà interpretative che causano difformità applicative che andrebbero risolte con una nuova ed organica riformulazione degli articoli 26 e 27 CCNL integrativo 98-01 e l'articolo 6 dell'Accordo sottoscritto in data 12.01.1996.

Di fatto, l'articolo 27, oltre alla **Banca delle ore**, introduce nuovi istituti contrattuali (terminologie, concetti) che presuppongono applicazioni (azioni contrattuali) amministrative diverse, quali:

- "prestazioni di lavoro - supplementare",
- "permessi compensativi",
- "conto ore",
- "ore accantonate",
- "pagamento delle ore accantonate".

Istituti/concetti/azioni simili a:

- "prestazioni di lavoro straordinario",
- "riposi compensativi",
- "ore eccedenti"

ma che hanno una regolamentazione contrattuale diversa, tanto è vero che secondo alcuni sindacati (e lo stesso D.Lgs. 25.02.2000, n. 61) "viene definito lavoro supplementare lo straordinario riferito al rapporto di lavoro a tempo parziale", ma vedi anche il comma 2, art. 23 CCNL integrativo 98-01. Quindi, questo lavoro "supplementare" sta ad indicare (solo?) il lavoro straordinario dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale?

Però, nonostante questi nuovi istituti contrattuali (terminologie, concetti, azioni), per l'utilizzo della Banca delle ore non vi è alcuna diversa applicazione esplicita fra chi è in rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale/verticale da quello in rapporto di lavoro a tempo pieno. E, come se non bastasse - lo ripetiamo -, **chi effettua lavoro straordinario ai sensi dell'art. 26 CCNL integrativo 98-01, non può aderire (usufruire) dell'istituto della Banca delle ore.**

Ma non basta. Viene introdotto l'istituto (la funzione) del "Pagamento delle ore accantonate", che è diverso dal pagamento delle ore effettuate in straordinario secondo l'art. 26 CCNL integrativo 98-01 (vedasi: comma 3, art. 27 CCNL integrativo 98-01), senza specificare con quali risorse economiche.

Inoltre, considerando anche il disposto dell'articolo 23 CCNL integrativo 98-01, siamo nuovamente davanti ad un *bisticcio letterale* normativo e contrattuale di non facile soluzione, perché si ha una notevole differenza per il pagamento della prestazione di lavoro straordinario (o supplementare) fra chi è in rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale/verticale (solo un 15% in più l'ora) da quello in rapporto di lavoro a tempo pieno (che va dal 15% al 50%, secondo l'ora della prestazione: diurna/notturna/festiva/notturna-festiva). In questa circostanza i soldi sono quelli delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario (comma 3, art. 23 CCNL integrativo 98-01).

Concludendo, ci sembra significativo (anche se curioso) riportare cosa prescrivono i commi 2, 3, 4, 5 e 6 del più volte richiamato art. 23 CCNL integrativo 98-01:

«Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art.1, co.2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana ... [comma 2]. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all'art. 25 maggiorata di una percentuale pari al 15% ... [comma 3]. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore [comma 4]. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto ai commi 3 [ma 2] e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50% [comma 5]. Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in via non meramente occasionale per più di sei mesi il dipendente può richiederne il consolidamento nell'orario di lavoro [comma 6] ».

Ufficio Legale  
**CONF.SAL-UNSA**  
**Beni culturali**